

# COMUNE DI FELITTO

## PROVINCIA DI SALERNO



### RISCHIO INCENNDI BOSCHIVI ANNO 2011

### ORDINANZA n.11/2011



Salvaguardia patrimonio boschivo dal rischio incendi stagione estiva 2011.  
Ordinanza dirigenziale n. 11 del 11.07.2011

#### IL SINDACO

**LETTO** il decreto di dichiarazione dello stato di grave pericolosità incendi boschivi 2011 della Regione Campania n.° 130 del 17.06.2011, con la quale si invitano i Sindaci dei Comuni della Provincia di Salerno ad adottare i provvedimenti previsti dalle vigenti normative per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo;

**CONSIDERATO** che sul territorio comunale sono presenti vaste aree boscate, nonché patrimoni forestali di particolare pregio, che, nel corso degli anni, sono stati costantemente sottoposti a rischio di incendio;

**RILEVATO** che come nel periodo estivo, a causa della prevedibile siccità e delle temperature elevate, tale rischio aumenti notevolmente;

**RAVVISATO**, come spesso, i danni derivanti da incendi boschivi siano di rilevante entità, sia dal punto di vista economico che ambientale e paesaggistico, creando gravi conseguenze per l'intero ecosistema "foresta" e rappresentino anche un grave problema per l'incolumità pubblica;

**APPURATO** che una parte rilevante di questi incendi è causata dall'uso improprio del fuoco, utilizzato per bruciare stoppie, incolti ed erbe infestanti a scopo di pulizia;

**CONSTATATA** pertanto la necessità di vietare l'accensione di fuochi, non solo nelle aree boschive ma anche nelle strade e nei sentieri che li attraversano, nelle siepi, negli argini e nei fossi ed in qualunque altro luogo che, per le sue caratteristiche, sia potenzialmente pericoloso per lo sviluppo degli incendi;

**RITENUTO** pertanto necessario, al fine di limitare la piaga degli incendi, disporre affinché siano disciplinate le operazioni di incenerimento di qualsiasi residuo vegetale;

**RITENUTO** altresì necessario procedere a carico dei proprietari di fondi od in genere di aree laterali alle strade pubbliche affinché siano regolate le siepi vive e siano tagliati i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

**VISTA** la legge 21.11.2001, n.353 che all'art. 3 determina le competenze dei Comuni nella lotta contro gli incendi boschivi;

**VISTO** il D.M. 20.12.2001, concernente norme per la difesa e conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi;

**VISTA** la legge 1 marzo 1975, n° 47 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n.225 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 29 del D.L. vo n.285/1992 Codice della Strada e s.m.i.;

**VISTA** la legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 allegato C) modificato dal D.P.G.R. n. 484/2002 e n. 387/2003;

**VISTI** gli artt. 423, 423 bis, 424 425, 426, 449, 451, 635 e 734 del Codice Penale;

**VISTO** l'art. 59 del T.U.L.P.S.;

**VISTO** l'art. 54 del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;

#### ORDINA

##### Salvaguardia delle zone a rischio incendio

nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2011, all'interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi, nei terreni con essi confinanti e sulle colline del territorio comunale è sempre vietato a chiunque accendere fuochi.

2) nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2011 è sempre vietato accendere fuochi nei pascoli, in particolare in tutte quelle aree dove il soprassuolo è rivestito da caotico erboso permanente, anche se sottoposto ad intervalli superiori ai 10 anni e/o se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate ad una distanza minima di mt. 20.

3) Nello stesso periodo di cui innanzi, nei boschi e nei pascoli, è vietato usare apparecchi a fiamma o elettrici, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare e/o lasciare mozziconi di sigaretta accesi o compiere altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

4) E' **consentito** accendere fuochi all'interno dei boschi e nei pascoli, in deroga ai punti 1, 2 e 3:

a) a coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, adottando le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili; il fuoco deve essere strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille; al termine di tali operazione è fatto obbligo di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo;

b) nelle aree opportunamente attrezzate, purché ripulite da materiali infiammabili e preventivamente individuate dai sindaci che ne assicurano la sorveglianza; è consentita altresì, l'uso di fornelli a gas, elettrici, a carbone o legna, curando in ogni caso lo spegnimento del fuoco prima di abbandonare dette aree.

5) E' vietato nello stesso periodo di cui ai commi 1 e 2 nei boschi e nei pascoli, compiere tutte quelle attività ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato d'incendio che si riportano di seguito:

a) bruciare i residui di coltivazioni agricole, o di qualsiasi altro rifiuto di origine vegetale derivante dalla pulizia dei terreni, di campi lavorati, da sfalcio di erba o potatura di piante, a distanze inferiori a 50 ml. dai boschi, dai terreni coperti da vegetazione facilmente infiammabile o da fabbricati destinati a civili abitazioni.

b) far brillare mine;

c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

d) usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace;

6) E' consentito bruciare residui vegetali, nel rispetto delle distanze indicate al precedente punto 5), nei periodi non ventosi, siccitosi e di stato di grave pericolosità; il terreno sul quale si intendono effettuare dette operazioni, dovrà necessariamente essere circoscritto ed isolato da almeno una fascia di 5 metri con solchi o da qualunque altro mezzo in grado di arrestare le fiamme; il materiale che si intende incenerire, dovrà essere bruciato in quantità tale che le fiamme prodotte non siano potenzialmente pericolose; il fuoco dovrà essere sorvegliato ininterrottamente da persone maggiorenti idonee e dotate d'appositi mezzi di spegnimento; esse dovranno, inoltre, controllare che, una volta terminato l'incenerimento, il fuoco sia completamente estinto, onde evitare ogni pericolo di riaccensione; per motivi di contenimento dell'inquinamento atmosferico, è necessario che non vengano bruciate materie plastiche o comunque di natura diversa da quella lignea; i materiali da bruciare devono essere sufficientemente essiccati per limitarne la fumosità; l'incenerimento potrà avvenire tutti i giorni dall'alba alle ore 9.00, purché in assenza completa di vento o nei periodi dichiarati di grave pericolosità per lo sviluppo di incendi.

7) Dal 15 giugno al 15 settembre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano.

##### Dal 15 giugno al 30 settembre è fatto obbligo a tutti i proprietari di fondi ed aree ubicati nel perimetro del territorio comunale:

8) di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade comunali e delle strade vicinali soggette ad uso pubblico, nonché i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse, provvedendo nel contempo alla eliminazione della vegetazione in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria visibilità stradale;

9) di rimuovere dai terreni ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco.

10) Ai proprietari dei terreni posti frontalmente alle strade comunali e vicinali o di aree incolte poste all'interno del centro urbano, di provvedere alla pulizia delle suddette aree, sgombrando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti e da qualsiasi tipo di rifiuti anche se abbandonati da terzi, conservando i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti ecc., al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc.

##### Le operazioni di cui ai punti 8), 9) e 10) dovranno essere eseguite ad horas.

Fermo restante l'applicazione degli articoli 423, 423 bis, 424 425, 426, 449, 451, 635 e 734 del Codice Penale, si evidenzia che:

- le violazioni di cui ai punti **1), 2), e 3)** saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 commi 6,7, e 8 della legge 353/2000, al pagamento di una somma non inferiore ad **€ 1032,91** e non superiore ad **€ 10329,14**;

- le violazioni di cui ai punti **5), 6), e 7)** saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 47 comma 1, lett. b) allegato C della legge regionale n. 11 del 7 maggio 1996, al pagamento di una somma da un minimo di **€ 51,65** ad un massimo di **€ 516,46**;

- le violazioni di cui al punto **8)** saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 29 del D.L.vo 285/92 "Codice della Strada";

- le violazioni di cui ai punti **9) e 10)** saranno punite con le sanzioni amministrative da **€ 50,00** a **€ 500,00**;

Il Comando di Polizia Locale, gli Agenti della Forza Pubblica ed il Corpo Forestale dello Stato sono incaricati di far rispettare le norme contenute nella presente ordinanza e reprimere ogni abuso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine di 60 giorni, ed il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Copia della presente è notificata:

1) Comando di Polizia Locale;

2) Unione dei Comuni "Alto Calore"

3) Comando Stazione Carabinieri di Castel San Lorenzo;

4) Corpo Forestale dello Stato di Laurino;

5) Settore LL.PP. e Settore Urbanistica del Comune di Felitto;

6) A.S.L. "SA/3" U.O.P.C. di Roccadaspide;

7) Prefettura di Salerno;

8) Giunta Regionale della Campania Settore Tecnico Amm.vo Prov.le Foreste Via Gen. Clark 103 Salerno;

9) Regione Campania Settore Foreste Caccia e Pesca Via G. Porzio Isola A6 Centro Direzionale NAPOLI.

**IL SINDACO**  
**Dott. Caronna Maurizio**